

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| – Prof. Antonio Gambaro | Presidente |
| – Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore) |
| – Prof. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Dr. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| – Dr. Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 10 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 22 febbraio 2010 la ricorrente, tramite legale, affermava che, il 21 ottobre 2004 aveva stipulato un contratto di finanziamento tipo "Multiconto" con l'intermediario resistente pari a euro 4.000,00 e che, nel corso degli anni, aveva provveduto al regolare pagamento delle rate così come previsto dal contratto.

Sempre la ricorrente affermava che, in data 30 aprile 2009, aveva versato la somma complessiva di euro 4.411,98 ma, nonostante la restituzione della somma dovuta a fronte del suddetto finanziamento, residuava ancora un importo complessivo di euro 1.882,36 e pertanto, in data 22 maggio 2009, inviava una nota all'intermediario chiedendo l'invio di copia del contratto sottoscritto nonché "di tutta la documentazione idonea al fine di fare chiarezza sui calcoli effettuati".

L'intermediario riscontrava la nota suddetta inviando, in data 1 giugno 2009, l'estratto conto al 31 maggio 2009.

Con nota del 4 giugno 2009 il legale della ricorrente ribadiva la richiesta della documentazione già formulata con la precedente nota e, non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 24 giugno 2009 notificava all'intermediario formale "atto di intimazione e diffida" al fine di ricevere la più volte richiesta documentazione.

In data 29 giugno 2009, l'intermediario riscontrava la precedente nota del 4 giugno, allegando copia del contratto sottoscritto dalla cliente, consistente in una linea di credito a tempo indeterminato, da riutilizzare "anche tramite prestiti personali". Precisava, altresì, che, in data 5 settembre 2009, la ricorrente aveva richiesto telefonicamente ed ottenuto l'erogazione di un ulteriore importo pari a euro 4.000,000 e che il piano di rimborso di quest'ultimo finanziamento prevedeva il pagamento di euro 97,00 mensili, oltre spese di



incasso e di invio estratto conto, al tasso annuo nominale di 13,80%, comunque entro il limite del 17,52% indicato nel contratto originario.

Con nota del 28 ottobre 2009, il legale della ricorrente presentava formale reclamo all'intermediario in merito alla situazione di cui sopra e in particolare, lamentava l'elevato interesse applicato al contratto di finanziamento aggiuntivo (pari al 13,80%), l'aggiunta di spese accessorie e assicurative "sproporzionate" e la negata copertura assicurativa

Alla luce della cifra già pagata dalla ricorrente pari a euro 5.021,76, il legale chiedeva pertanto, l'estinzione del finanziamento revolving in corso "considerando sufficiente ed esaustivo quanto fino ad oggi già pagato, con rinuncia ad ogni pretesa da entrambe le parti".

Non avendo ricevuto risposta soddisfacente, con il sopra citato ricorso, la ricorrente tramite legale, premesso quanto sopra chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare l'estinzione del finanziamento di tipo revolving, con rinuncia ad ogni pretesa da entrambe le parti.

L'intermediario resistente presentava le proprie controdeduzioni in data 8 aprile 2010.

In via preliminare, rilevava un "vizio procedurale" nel ricorso, atteso che lo stesso riguardava un contratto di finanziamento sottoscritto inizialmente nel 2004 ed integrato nel 2005 e chiedeva, pertanto, all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare " il non luogo a provvedere sul ricorso presentato".

Per quanto concerneva il tasso di interesse applicato, l'intermediario precisava che il contratto originario, sottoscritto nel 2004, regolava anche la successiva erogazione del 2005, secondo lo schema classico del credito revolving dove veniva indicato che "era facoltà del cliente ottenere nuovi importi al tasso massimo del TAN 17,25% – TAEG 19,28%". L'erogazione dei successivi € 4.000,00 al TAN del 13,80% risultava, quindi, "ampiamente entro i massimi consenti dal contratto" e anche le spese di incasso rata e quelle relative alla copertura assicurativa, risultavano espressamente previste nel contratto sottoscritto e nel relativo documento di sintesi.

Circa, infine, la mancata liquidazione dell'indennizzo, sempre l'intermediario rilevava che la decisione era stata assunta unilateralmente dalla società assicurativa e della quale, pertanto, "non poteva farsi evidentemente carico", facendo, altresì, presente che la cliente aveva comunque la facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, mediante semplice comunicazione.

Tutto ciò premesso, l'intermediario chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare il non luogo a provvedere e, in subordine, di respingere le richieste avanzate dalla ricorrente.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 10 giugno 2010.

DIRITTO

Da quanto esposto in narrativa risulta che la controversia attiene ad un contratto di prestito personale stipulato nel 2004 e integrato nel 2005, con riferimento al quale la ricorrente lamenta l'applicazione di tassi e spese accessorie non concordate.

Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del giugno 2009 prevedono all'art. 4 che " non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007".

Concernendo la richiesta sul contenuto di un contratto stipulato e integrato in periodo anteriore al 1° gennaio 2007 la domanda della ricorrente non può essere presa in considerazione in questa sede.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio dichiara non ricevibile il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO